COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

Per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote

(del 19 giugno 2018)

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale 10 marzo 1987.

Art. 2 Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote.

Art. 3 Beneficiari

Gli aiuti comunali sono concessi dal Municipio:

- a) persone domiciliate nel Comune da almeno 1 anno (al momento dell'inoltro della richiesta).
- b) Agli stranieri in possesso di un permesso dimora annuale (permesso B), residenti da almeno 3 anni (al momento dell'inoltro della richiesta).

Art. 4 Genere delle prestazioni

Il Comune può erogare i seguenti contributi e sussidi:

- 1. Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
- 2. Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive
- 3. Sussidio agli abbonamenti per il trasporto pubblico
- 4. Assegno educativo
- 5. Sussidio al trasporto con i mezzi della Società Navigazione del lago di Lugano
- 6. Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici
- 7. Sussidio alla mobilità lenta

Art. 5 Domanda e obblighi di informazione

- I contributi e i sussidi sono concessi dopo la presentazione di una domanda scritta secondo le modalità indicate dall'ordinanza municipale di applicazione.
- Le richieste dell'assegno educativo devono essere presentate secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattone) del 25 febbraio 2007.
- 3. Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio, e per delega alla Cancelleria Comunale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo autorizzando inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
- 4. Il Municipio, e per delega la Cancelleria Comunale, può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale e cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie e se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
- 5. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione dei sussidi e contributi.

- Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione i contributi e i sussidi possono essere negati.
- 7. Il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione al presente Regolamento deve informare senza indugio il suo diretto superiore o il Municipio.

Art. 6

Determinazione dell'ammontare dei sussidi e contributi

L'ammontare totale della cifra a disposizione per il finanziamento delle prestazioni previste dal Regolamento, sono stabilite nel preventivo annuale del Comune.

Il Municipio fissa tramite ordinanza municipale l'ammontare dei sussidi e contributi, tenendo conto dei limiti fissati dal presente Regolamento

Art. 7 Sussidio ai

beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

La prestazione complementare comunale è riconosciuta ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI secondo i seguenti parametri:

- 1. Coniugi: da CHF 1'000.-- a CHF 2'000.-- ciascuno
- 2. Persone sole: da CHF 1'500.-- a CHF 2'500.--
- 3. Orfani beneficiari di rendite AVS: da CHF 1'000.-- a CHF 2'000.--

Art. 8 Sussidi per l

Sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive

Il Comune di Morcote favorisce la partecipazione dei giovani di Morcote a colonie, campeggi o campi sportivi nonché a corsi musicali, culturali o sportivi organizzati da enti pubblici o istituzioni private riconosciuti dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) o dal Comune di Morcote.

Il sussidio è concesso per il soggiorno presso colonie di vacanza e campeggi o per la frequenza di campi musicali, culturali o sportivi. Il soggiorno deve durare almeno 5 giorni interi consecutivi.

Sono pure concessi sussidi per la partecipazione a corsi musicali, culturali e sportivi la cui durata minima è di regola di 1 anno scolastico.

Può beneficiare del sussidio il giovane che non ha raggiunto i 18 anni di età. Ogni persona può beneficiare al massimo di un contributo annuo.

Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione per un massimo da CHF 100.-- a CHF 1'000.--.

Art. 9 Assegno educativo

L'assegno educativo viene riconosciuto sulla base dei disposti dell'apposito regolamento.

Art. 10

Sussidi abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici Viene riconosciuto un sussidio comunale ai giovani (studenti e apprendisti) possessori di un abbonamento annuale di trasporto per mezzi pubblici, utilizzato per recarsi a scuola o al lavoro.

Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Morcote fino al 25 esimo anno di età, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento. Sono esclusi dal sussidio gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali il Comune versa già un contributo al Cantone.

Hanno inoltre diritto al sussidio le persone residenti in età AVS.

Sono sussidiati gli abbonamenti personali emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Autolinee regionali luganesi (ARL), Trasporti Pubblici Luganesi (TPL), Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) e dalla Comunità Tariffale Arcobaleno.

Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:

- 1. Abbonamento in generale quali "Arcobaleno" fino al 100% del costo effettivo (per anno civile).
- 2. Abbonamento annuale FFS "Generale (AG)" da CHF 100.-- a CHF 500.--
- 3. Abbonamento AG Night fino al 100% del costo effettivo (per anno civile).

Per le persone in età AVS il sussidio comunale viene così fissato:

1. Abbonamento "Arcobaleno" annuale dal 10 % al 50% del costo effettivo, ritenuto un massimo di CHF 500.--.

Verranno sussidiati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente al costo di 2° classe.

Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che servono effettivamente al giovane per recarsi da casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro.

Art. 11 Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici

Viene riconosciuto un sussidio comunale alle famiglie con almeno un figlio in età scolastica (scuola dell'obbligo), possessrici di un abbonamento annuale per il parcheggio di un veicolo.

Il sussidio non può superare il 20% del costo dell'abbonamento per nucleo famigliare.

Chi necessità di assistenza e cure a domicilio comprovate da certificato medico può ottenere il rimborso integrale dei costi che gli operatori riconosciuti ufficialmente devono sostenere per il parcheggio dei loro veicoli.

Art. 12

Sussidi alla mobilità lenta

Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo una tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--.

Il rivenditore della bicicletta deve avere sede in Svizzera. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.

Art. 13

Sussidio servizi extrascolastici

Viene riconosciuto un sussidio alle famiglie i cui figli frequentano i servizi extrascolastici (pre e doposcuola) organizzati dal Comune. Il Municipio può affidare l'organizzazione dei servizi, tramite la sottoscrizione di una convenzione, ad un altro Comune o ad un ente esterno nel rispetto della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie). Il sussidio non può superare l'80% della retta.

Art. 14

Sussidio acquisto tosaerba e decespugliatori elettrici o a batteria

Per l'acquisto di un tosaerba e/o un decespugliatore elettrico o a batteria viene riconosciuto un contributo una tantum per nucleo famigliare del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di CHF 200.--. Il sussidio non viene riconosciuto per l'acquisto delle sole batterie. Il rivenditore deve avere sede in Svizzera. Il fabbricante deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.

Art. 15

Restituzione

I sussidi e contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 16

Reclamo e ricorso

Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 17

Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione Enti Locali.

Nel contempo il regolamento per la concessione dei sussidi alle spese per l'alloggio del 22.06.1998 è abrogato.

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 giugno 2018 Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali in data 9 ottobre 2018 (166-RE-14787) Modifiche articoli 5, 10, 12 e 13 approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 giugno 2023 Modifiche articoli 5, 10, 12 e 13 approvate dalla Sezione degli enti locali in data 21 settembre 2023 (incarto no. 005381)

Adozione nuovi artt. 13 e 14 e modifica numerazione artt. 15, 16, 17, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 dicembre 2024

Adozione nuovi artt. 13 e 14 e modifica numerazione artt. 15, 16, 17, approvate alla Sezione degli enti locali in data 10 marzo 2025 (incarto no. 007400)

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE

Il Presidente:	II Segretario:
Renata Mina	Luca Cavadini